

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**

**Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231**

**Versione 002**

***Seconda Edizione***

***Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 2 dicembre 2011***



**INDICE**

Definizioni .....	- 4 -
1. Il decreto legislativo n. 231/2001 e la normativa rilevante .....	- 6 -
2. Le Linee Guida di Confindustria.....	- 17 -
3. Modello e Codice Etico .....	- 19 -
4. Il Modello.....	- 20 -
4.1 La costruzione del Modello .....	- 20 -
4.2 La funzione del Modello .....	- 22 -
4.3 Principi ed elementi ispiratori del Modello .....	- 22 -
4.4 Adozione del Modello e sue successive modifiche.....	- 23 -
4.5 Adozione e gestione del Modello .....	- 24 -
4.6 I Soggetti destinatari del Modello .....	-25 -
5. I Processi Sensibili .....	- 26 -
6. L'Organismo di Vigilanza (OdV) .....	- 28 -
6.1 Identificazione, nomina e revoca dell'Organismo di Vigilanza .....	- 28 -
6.2 Funzioni e poteri dell'OdV .....	- 30 -
6.3 Reporting dell'OdV verso i vertici aziendali.....	- 31 -
6.4 Flussi informativi verso l'OdV: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie ....	- 32 -
6.5 Raccolta e conservazione delle informazioni .....	- 33 -
7. Piano di formazione e di comunicazione .....	- 34 -
7.1 Comunicazione e formazione per i Dipendenti .....	- 34 -
7.2 Comunicazione e formazione per Consulenti e Partners .....	- 34 -
8. Sistema disciplinare .....	- 35 -
8.1 Funzione del sistema disciplinare.....	- 35 -
8.2 Misure nei confronti di quadri, impiegati ed operai .....	- 35 -
8.2.1 Violazioni .....	- 35 -
8.2.2 Sanzioni.....	- 35 -
8.3 Misure nei confronti dei dirigenti.....	- 36 -
8.4 Misure nei confronti dell'Amministratore Delegato, dei Consiglieri di Amministrazione .....	- 36 -
8.5 Misure nei confronti degli Organi di Controllo .....	- 36 -
8.6 Misure nei confronti di Consulenti e Partners.....	- 36 -
9. Programma di prima applicazione e criteri di aggiornamento del Modello .....	- 37 -
9.1 Applicazione del Modello.....	- 37 -
9.2 Aggiornamento ed adeguamento del Modello .....	- 37 -

## Definizioni

"Autorità di Vigilanza"	Autorità Giudiziaria, Istituzioni e Pubbliche Amministrazioni nazionali ed estere, CONSOB, Società d'Italia, Borsa Italiana, Garante della Privacy ed altre Autorità di vigilanza italiane ed estere
"CCNL"	Contratto collettivo nazionale di lavoro delle Aziende di credito, finanziarie e strumentali
"Codice Etico"	Dichiarazione dei diritti, dei doveri, anche morali e delle responsabilità interne ed esterne di tutte le persone e degli Organi che operano nella Società, finalizzata all'affermazione dei valori e dei comportamenti riconosciuti e condivisi, anche ai fini della prevenzione e contrasto di possibili illeciti ai sensi del Decreto
"Consulenti"	Coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società sulla base di un apposito mandato o di altro vincolo contrattuale di consulenza e/o collaborazione
"Decreto"	Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante <i>"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"</i> , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, con successiva integrazione del testo approvato e modificato in seguito al Decreto Legislativo 7 luglio 2011 n. 121 di attuazione della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della Direttiva 2009/123/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.
"Dipendenti" e "Collaboratori"	Tutti coloro che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato con la Società, stagisti e/o interinali (compresi i dirigenti)
"Linee Guida"	Le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo secondo il Decreto diramate da Confindustria
"Modello" o "Modelli"	Il modello o i modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, di cui il presente documento costituisce la "parte generale"

"OdV"	Organismo di vigilanza ai sensi del Decreto
"Operazione sensibile"	Operazione, atto o comportamento che si colloca nell'ambito dei Processi Sensibili e può avere qualsivoglia natura, ad esempio commerciale, industriale, finanziaria, societaria (i.e. riduzioni di capitale, fusioni, scissioni, restituzioni di conferimenti ai soci, etc.)
"Organi sociali"	Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale della Società
"P.A."	Qualsiasi pubblica amministrazione, inclusi i relativi esponenti nella veste di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio anche di fatto.
"Partners"	Ad esclusione dei Consulenti, tutte le controparti contrattuali della Società, indifferentemente persone fisiche o giuridiche, come fornitori, clienti ed in generale tutti i soggetti verso o da parte dei quali la Società eroghi o riceva una qualunque prestazione contrattualmente regolata (i.e. sviluppatori, consulenti promotori finanziari, procacciatori, soggetti con cui la Società concluda <i>joint ventures</i> , consorzi, etc.) riguardante anche solo potenzialmente i Processi Sensibili
"Processi Sensibili"	Attività della Società nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei Reati
"Reati"	I reati rilevanti a norma del Decreto
"Società" o "Fri-El"	Fri-El S.p.a.
"Soggetti apicali"	Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Comitato Esecutivo, l'Amministratore Delegato, il Direttore Generale, il Vice Direttore Generale nonché i soggetti titolari di deleghe di poteri conferire direttamente dal Consiglio di Amministrazione

## 1. Il decreto legislativo n. 231/2001 e la normativa rilevante

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*, è stato emanato in attuazione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, in sede di adeguamento della normativa interna ad alcune convenzioni internazionali.<sup>1</sup>

In vigore dal 4 luglio 2001, il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano, nel solco dell'esperienza statunitense ed in conformità a quanto previsto anche in ambito europeo, un nuovo regime di responsabilità - denominata "amministrativa" ma caratterizzata da profili di rilievo squisitamente penale<sup>2</sup> - a carico degli enti, persone giuridiche e società, derivante dalla commissione o tentata commissione di determinate fattispecie di reato nell'interesse o a vantaggio degli enti stessi.

Tale responsabilità si affianca alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato.

Si tratta di una novità di estremo rilievo: sino all'entrata in vigore del Decreto, l'interpretazione consolidata del principio costituzionale di personalità della responsabilità penale lasciava le persone giuridiche indenni dalle conseguenze sanzionatorie connesse alla commissione di determinati reati, salvo che per l'eventuale risarcimento del danno - se ed in quanto esistente - e per l'obbligazione civile di pagamento delle multe o ammende inflitte alle persone fisiche autori materiali del fatto, in caso di loro insolubilità (artt. 196 e 197 codice penale)<sup>3</sup>. L'introduzione di una nuova ed autonoma fattispecie di responsabilità "amministrativa", invece, consente di colpire direttamente il patrimonio degli enti che abbiano coltivato un proprio interesse o tratto un vantaggio dalla commissione di determinati reati da parte delle persone

---

<sup>1</sup> La legge delega 29 settembre 2000, n. 300 ratifica ed esegue diversi atti internazionali, elaborati in base al Trattato dell'Unione Europea, tra i quali:

- la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea (Bruxelles, 26 luglio 1995);
- la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità Europee o degli Stati membri dell'Unione Europea (Bruxelles, 26 maggio 1997);
- la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (Parigi, 17 dicembre 1997).

<sup>2</sup> La natura del nuovo tipo di responsabilità introdotta nel nostro ordinamento dal d.lgs. n. 231/2001 è stata oggetto di ampio dibattito: il carattere affittivo delle sanzioni irrogabili a carico dell'ente, il fatto che tale responsabilità discende dalla commissione di un reato e viene accertata nell'ambito di un processo penale a carico dell'autore materiale del reato, rafforzano l'opinione di chi sostiene che si tratti di una responsabilità "semipenale" ovvero "di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancora più ineludibili, della massima garanzia" (Relazione illustrativa).

Corte di Cassazione, n. 3615 of 20 Dicembre 2005 "Ad onta del "nomen iuris", la nuova responsabilità, nominalmente amministrativa, dissimula la sua natura sostanzialmente penale; forse sottaciuta per non aprire delicati conflitti con i dogmi personalistici dell'imputazione criminale, di rango costituzionale (art. 27 Cost.); interpretabili in accezione riduttiva, come divieto di responsabilità per fatto altrui, o in una più variegata, come divieto di responsabilità per fatto incolpevole."

<sup>3</sup> Art. 196 c.p.: "Obbligazione civile per le multe e le ammende inflitte a persona dipendente. *Nei reati commessi da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità, o incaricata della direzione o vigilanza, è obbligata, in caso di insolubilità del condannato, al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta al colpevole, se si tratta di violazioni di disposizioni che essa era tenuta a far osservare e delle quali non debba rispondere penalmente. Qualora la persona preposta risulti insolubile, si applicano al condannato le disposizioni dell'art. 136*".

Art. 197 c.p.: "Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende. *Gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, qualora sia pronunciata condanna per reato contro chi ne abbia la rappresentanza, o l'amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, e si tratti di reato che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole, ovvero sia commesso nell'interesse della persona giuridica, sono obbligati al pagamento, in caso di insolubilità del condannato, di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta. Se tale obbligazione non può essere adempiuta, si applicano al condannato le disposizioni dell'art. 136*".

fisiche – autori materiali dell’illecito penalmente rilevante – che “impersonano” l’ente o che operano, comunque, nell’interesse di quest’ultimo.

I punti chiave del Decreto riguardano:

- le persone coinvolte nella commissione del reato, che sono:
  1. persone fisiche che rivestono posizioni c.d. “apicali” (rappresentanza, amministrazione o direzione dell’Ente o di altra unità organizzativa o persone che ne esercitino, di fatto, la gestione ed il controllo);
  2. persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei soggetti sopraindicati;
- la tipologia di reati ad oggi contemplata:
  1. reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto):
    - a. malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis* c.p.);
    - b. indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.);
    - c. truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
    - d. truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
    - e. frode informatica (art. 640-*ter* c.p.);
    - f. documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.);
    - g. falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico (art. 476 c.p.)
    - h. falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.);
    - i. falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici e privati e in attestati del contenuto di atti;
    - j. falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.)
    - k. falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati e autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.);
    - l. falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un esercizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.)
    - m. falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.)
    - n. falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico ( art. 483 c.p.)
    - o. concussione (art. 317 c.p.);
    - p. corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.);
    - q. corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.);
    - r. corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.);
    - s. istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
    - t. corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
    - u. pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
    - v. peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322-*bis* c.p.)
  2. reati informatici (art. 24 bis del Decreto inserito dall’art .7 della l. 18 marzo 2008 n. 48), quali:
    - a. documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.);
    - b. falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico (art. 476 c.p.)
    - c. falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o

- autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.);
  - d. falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici e privati e in attestati del contenuto di atti;
  - e. falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.);
  - f. falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati e autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.);
  - g. falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un esercizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.);
  - h. falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.);
  - i. falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico ( art. 483 c.p.);
  - j. falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.);
  - k. falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.);
  - l. falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.);
  - m. falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.);
  - n. Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.);
  - o. uso di atto falso (art. 489 c.p.);
  - p. soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.);
  - q. copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.);
  - r. falsità commesse da pubblici impiegati, incaricati di un servizio pubblico (art. 493 c.p.);
  - s. detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater);
  - t. diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi;
  - u. informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies);
  - v. intercettazione, impedimento o interruzione illecita, di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
  - w. installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
  - x. danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
  - y. danneggiamento (art. 635 c.p.);
  - z. danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
  - aa. danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
  - bb. danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
  - cc. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)
3. reati di criminalità organizzata (art. 24 ter c.p., introdotto dall'art. 2, comma 29, della l. 15 luglio 2009, n. 94), quali:
- a. associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
  - b. riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
  - c. tratta di persone (art. 601 c.p.)
  - d. disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 d. lgs. 25 luglio 1998 n. 286);
  - e. associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);
  - f. scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.);
  - g. sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art.630 c.p.);
  - h. associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.p.r. 9 ottobre 1990, n .309).

4. reati di falsità di monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art 25 *bis* del Decreto, in virtù della promulgazione ed entrata in vigore del Decreto Legge n. 350 del 25 settembre 2001, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell' euro" successivamente modificato dall'art. 15 comma 7 del d.d.l. 9 luglio 2009) quali:
  - a. falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
  - b. alterazione di monete (art. 454 c.p.);
  - c. spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
  - d. spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
  - e. falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valore di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
  - f. contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
  - g. fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
  - h. uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
  - i. contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
  - j. introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
  
5. reati contro l'industria e il commercio (art. 25-bis I, introdotto dall'art. 15 comma 7, lett b) del d.d.l. 9 luglio 2009)
  - a. turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
  - b. illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
  - c. frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
  - d. frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
  - e. vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
  - f. vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
  - g. fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
  - h. contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)
  
6. reati cosiddetti 'societari' (art 25 ter del Decreto, in virtù della promulgazione ed entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 61 dell'11 aprile 2002, recante la "Disciplina degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366", e successivamente riesaminati con la Legge sulla Tutela del Risparmio del 28 dicembre 2005, n. 262)
  - a. false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) quali:
  - b. false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622

---

4 Tale legge ha esteso tale tipologia di reato e, di conseguenza, anche gli illeciti amministrativi degli enti, nonché ha aggiornato le relative sanzioni pecuniarie per gli enti, che sono state raddoppiate.

- c.c.);
  - c. falso in prospetto (art. 173-*bis* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)<sup>5</sup>;
  - d. falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624);
  - e. impedito controllo (art. 2625 c.c.);
  - f. indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
  - g. illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
  - h. illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
  - i. operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
  - j. omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-*bis* c.c.)
  - k. formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
  - l. indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
  - m. illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
  - n. aggio (art. 2637 c.c.);
  - o. ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
7. reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art 25 *quater* del Decreto, in seguito alla promulgazione ed entrata in vigore della Legge n. 7 del 14 gennaio 2003, recante la "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno*");
8. reati contro la personalità dell'individuo (art 25 *quater I* e art 25 *quinquies* del Decreto, conformemente all'art. 5, Legge n. 228 dell'11 agosto 2003, recante *Misure contro la tratta di persone*) quali:
- a. riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
  - b. prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.);
  - c. pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.);
  - d. detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.);
  - e. pornografia virtuale (art. 600- *quater I*);
  - f. iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art 600 *quinquies* c.p.);
  - g. tratta e commercio di schiavi (art 601 c.p.);
  - h. alienazione e acquisto di schiavi (art 602 c.p.);
  - i. pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art 583 *bis* c.p.).
9. reati di abuso di informazione privilegiata e di manipolazione del mercato (art 25 *sexies* del Decreto, in seguito alla promulgazione ed entrata in vigore della Legge n. 62 del 18 aprile 2005, recante "*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004*").
10. reati 'transnazionali' (con l'introduzione della Legge n. 146 del 16 marzo 2006, recante "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione e Protocolli delle*

---

<sup>5</sup> A rigore, si vuole osservare che l'art. 34 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Legge sulla Tutela del Risparmio) ha abrogato l'art. 2623 c.c. ed introdotto all'interno del Testo Unico della Intermediazione Finanziaria (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) il seguente articolo: «Art. 173-*bis*. - (Falso in prospetto). – 1. Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni».

*Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001", è stata prevista con l'art. 10 della stessa la responsabilità amministrativa degli enti anche per ulteriori reati, ove sussista il carattere di transnazionalità della condotta criminosa) quali:*

- a. impiego di denaro, beni ed altre utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
  - b. tratta di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286);
  - c. associazione a delinquere (art. 416 c.p.);
  - d. associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
  - e. associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43);
  - f. associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309);
  - g. intralcio alla giustizia;
  - h. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci (art. 337-bis c.p.);
  - i. favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
  - j. disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286)
11. reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art 25-septies del Decreto, aggiunto dalla L.3 agosto 2007 n.123, art. 9, modificato dall'art. 300 d. ll.vo 9 aprile 2008, n. 81) quali:
- a. omicidio colposo (art 589 c.p.);
  - b. lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
12. reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies del Decreto) quali:
- a. riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
  - b. impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.).
13. reati in materia di violazione di diritto d'autore (art. 25 novies del Decreto, introdotto dall'art. 15 comma 7 lett. c) della l. 23 luglio 2009 n. 99):
- a. protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 legge 22 aprile 1941 n. 633);
  - b. protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 bis legge 22 aprile 1941 n. 633);
  - c. protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 174 quinquies, legge 22 aprile 1941 n. 633);
  - d. protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 ter, legge 22 aprile 1941 n. 633);
  - e. protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 septies, legge 22 aprile 1941 n. 633);
  - f. protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 octies, legge 22 aprile 1941 n. 633);

- g. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).
14. delitto contro l'Autorità Giudiziaria (art. 25 *decies* del Decreto [già art. 25 *novies* D.lgs 231/2001], introdotto dal Decreto Legislativo 7 luglio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1 agosto 2011 ed entrato in vigore il 16 agosto 2011).
- a. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.).
15. reati contro l'ambiente (disegno di legge governativo C. 2692 del 22 maggio 2007 del quale è prevista l'introduzione nel D.Lgs 231/01) quali:
- a. inquinamento ambientale (art. 425-*bis* c.p.);
  - b. danno ambientale. Pericolo per la vita o l'incolumità personale (art. 452-*ter* c.p.);
  - c. disastro ambientale (art 452-*quater* c.p.);
  - d. alterazione del patrimonio naturale, della flora e della fauna (art. 452-*quinquies* c.p.);
  - e. traffico illecito di rifiuti (art. 452-*septies* c.p.);
  - f. traffico di materiale radioattivo o nucleare. Abbandono (art. 452-*nonies* c.p.);
  - g. frode in materia ambientale (art. 452-*decies* c.p.);
  - h. delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*duodecies* c.p.)
16. reati cosiddetti 'ambientali' (art. 25 *undecies*, comma 1, del Decreto, in virtù della promulgazione ed entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 121 del 7 luglio 2011 di "attuazione della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della Direttiva 2009/123/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni") quali:
- a. uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);
  - b. uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);
  - c. distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.).
17. reati cosiddetti 'ambientali' previsti nel Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (art. 25 *undecies*, comma 2, del Decreto, in virtù della promulgazione ed entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 121 del 7 luglio 2011) quali:
- a. nuovi scarichi non autorizzati di acque reflue industriali (art. 137);
  - b. apertura o effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, senza autorizzazione, oppure continuare ad effettuarli dopo che l'autorizzazione è sospesa o revocata (art. 137, comma 2);
  - c. scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le prescrizioni dell'autorità competente (art. 137, comma 3);
  - d. effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali superando i valori limite fissati dal decreto o dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente (art. 137, comma 5);
  - e. superamento dei valori limite per le sostanze indicate nell'allegato 5

- del decreto (art. 137, comma 5 secondo periodo);
- f. inosservanza dei divieti di scarico previsti per il suolo ed il sottosuolo (art. 137, comma 11);
  - g. scarico nelle acque del mare da parte di navi od aereo mobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni internazionali in materia ratificate dall'Italia (art. 137, comma 13);
  - h. attività di gestione di rifiuti non autorizzata - chi effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione se si tratta di rifiuti non pericolosi (art. 156, comma 1, lettera a);
  - i. deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'art. 227 (art. 256 comma 6, primo periodo);
  - j. attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione se si tratta di rifiuti pericolosi (art. 256 comma 1, lettera b);
  - k. realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256 comma 3, primo periodo);
  - l. effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256 comma 5);
  - m. realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256 comma 3 secondo periodo);
  - n. cagionare l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia rischio (art. 257 - bonifica di siti , comma 1);
  - o. inquinamento provocato da sostanze pericolose (art. 257 comma 2);
  - p. violazione degli obblighi di comunicazione di tenuta dei registri obbligatori e di formulari o predisposizione di un certificato di analisi rifiuti, fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258);
  - q. traffico illecito di rifiuti - effettuare una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259);
  - r. attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti al fine di conseguire un ingiusto profitto (art. 260, comma 1); se si tratta di rifiuti ad alta radioattività (art. 260, comma 2);
  - s. sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI - viene punito chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis, comma 6);
  - t. al trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti in caso di trasporto di rifiuti pericolosi e anche colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (art. 260 bis, comma 7, secondo e terzo periodo); al trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata (art. 260 bis, comma 8 primo periodo); nel

- caso di rifiuti pericolosi (art. 260 *bis*, comma 8 secondo periodo);
- u. norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione dell'atmosfera - comma 5 - chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata, chi viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni, e chi, nei casi previsti dall'art. 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni (art. 279).
18. reati relativi alla 'disciplina dell'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale di animali - Importazione, esportazione, transito di esemplari specie di animali protette' previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 e successive modifiche ed integrazioni (art. 25 *undecies*, comma 3, del Decreto, in virtù della promulgazione ed entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 121 del 7 luglio 2011) quali:
- a. importazione, esportazione o riesportazione esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza non validi (art. 137, comma 1);
  - b. omettere di osservare le precrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o certificato in conformità al Reg. CE 338/97 (art. 137, comma 2);
  - c. importazione, esportazione, riesportazione esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ai sensi dell'art. 11, comma 2 Reg. CE 228/97 (art. 2, commi 1, 2 e 6);
  - d. vietata la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività, pericolo per l'incolumità pubblica (art. 6, comma 4);
  - e. introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati; inosservanza delle prescrizioni specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità del presente regolamento; falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato; uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento; omessa o falsa notifica all'importazione; il trasporto di esemplari nella o dalla Comunità ovvero transito attraverso la stessa senza la licenza o il certificato prescritti rilasciati in conformità del regolamento e, nel caso di esportazione o riesportazione da un paese terzo parte contraente della Convenzione, in conformità della stessa, ovvero senza una prova della loro esistenza (art. 3 *bis* richiama il Reg. CE n. 338/97 art. 16, paragrafo).
19. reati relativi alla 'Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente' previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549 (art. 25 *undecies*, comma 4, del Decreto, in virtù della promulgazione ed entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 121 del 7 luglio 2011) quali:
- a. violazione delle Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, comma 6).

20. reati relativi all'Inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni' previsti nel Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202 in attuazione della Direttiva 2005/35/CE (art. 25 *undecies*, comma 5, del Decreto, in virtù della promulgazione ed entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 121 del 7 luglio 2011) quali:
- a. divieto alle navi di versare in mare sostanze inquinanti di cui all'art. 2, comma 1 lett. B) o consentire lo sversamento di dette sostanze (art. 9, comma 1);
  - b. il danno è di particolare gravità quando l'eliminazione delle conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali (art. 9, comma 2);
  - c. nel caso in cui la violazione sia avvenuta con dolo (art. 8, comma 1)\*;
  - d. se la violazione causa danni permanenti o di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste (art. 8, comma 2)\*.

\* Nei casi previsti dall'art. 8, comma 1 e 2, se l'Ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente per consentire la violazione dell'articolo 8 si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3 D.lgs 231/2001.

Le sanzioni previste dalla legge a carico degli enti in conseguenza della commissione o tentata commissione degli specifici reati sopra menzionati consistono in:

- sanzione pecuniaria fino a un massimo di Euro 1.549.370,69 (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- sanzioni interdittive (applicabili anche come misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, che possono consistere in:
  - interdizione dall'esercizio dell'attività;
  - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
  - divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
  - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
  - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato (sequestro conservativo, in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza di condanna (che può essere disposta in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

La sanzione pecuniaria è determinata attraverso un innovativo sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 ed un massimo di Euro 1.549,37. Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11 del Decreto).



- b. predisporre specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali Reati;
- d. prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello organizzativo;
- e. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello organizzativo.

Nel caso di un Reato commesso dai soggetti sottoposti all'altrui direzione, l'ente non risponde se dimostra che alla commissione del reato non ha contribuito l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso è esclusa se l'ente, prima della commissione del Reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia il quale, di concerto con i Ministeri competenti, potrà formulare entro 30 giorni osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i Reati (art. 6, comma 3 del Decreto).

\*\*\*      \*\*\*      \*\*\*

Fri-El Green Power S.p.A. intende conformarsi alla disciplina dettata dal Decreto con l'obiettivo di prevenire la commissione dei Reati e di dotarsi di un Modello idoneo a tale scopo.

Fri-El Green Power S.p.A. è particolarmente sensibile al miglioramento del proprio sistema di *corporate governance* ed a far sì che lo steso sia costantemente improntato ai più elevati livelli di standard etici. In tale contesto, è stata valutata come opportunità l'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, previo espletamento delle attività valutative del rischio.

## **2. Le Linee Guida di Confindustria**

Nella predisposizione del presente Modello, si sono tenute in massima considerazione le Linee Guida emanate da Confindustria, nonché tutte le recenti pronunce giurisprudenziali.

Le caratteristiche essenziali per la costruzione di un Modello sono individuate dalle Linee Guida nelle seguenti fasi:

1. l'identificazione dei rischi, ossia l'analisi delle strutture aziendali al fine di evidenziare da dove (in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità si possano verificare le ipotesi criminose previste dal Decreto;

2. la progettazione del sistema di controllo (c.d. protocolli), ossia la valutazione del sistema di controllo esistente e l'eventuale adeguamento, al fine di contrastare efficacemente i rischi precedentemente individuati.

Le componenti di un sistema di controllo preventivo dai reati dolosi che devono essere attuate a livello aziendale per garantire l'efficacia del Modello sono così individuate da Confindustria:

- adozione di un Codice Etico con riferimento ai reati considerati;
- adozione di un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro soprattutto per quanto concerne l'attribuzione di responsabilità;
- adozione di procedure manuali e informatiche;
- adozione di un sistema di poteri autorizzativi e di firma;
- adozione di un sistema di controllo di gestione;
- adozione di un sistema di comunicazione e formazione del personale.

Le componenti sopra evidenziate devono ispirarsi ai seguenti principi:

- ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua;
- nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- il sistema di controllo deve documentare l'effettuazione dei controlli.

3. la nomina dell'Organismo di Vigilanza, ossia dell'organo al quale affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento;

4. la previsione di un autonomo sistema disciplinare o di meccanismi sanzionatori per le violazioni delle norme del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello.



## 4. Il Modello

### 4.1 La costruzione del Modello

La Società - sensibile all'esigenza di diffondere e consolidare la cultura della trasparenza e dell'integrità morale, nonché consapevole dell'importanza di adottare un sistema di controllo della liceità e della correttezza nella conduzione di ogni attività aziendale - ha avviato un progetto finalizzato alla predisposizione di un modello organizzativo conforme alle prescrizioni di cui al citato Decreto.

La predisposizione e l'adozione del Modello sono previste dalla legge in termini di "facoltà" e non di obbligo dell'ente; tuttavia, l'iniziativa descritta risponde all'esigenza di fare delle prescrizioni introdotte nell'ordinamento italiano a mezzo del Decreto un'opportunità di revisione critica delle norme e degli strumenti di *governance* già proprie della cultura e dell'organizzazione della Società, cogliendo nel contempo l'occasione per ulteriormente razionalizzare l'attività svolta (inventario delle aree di attività e dei Processi Sensibili, analisi dei rischi potenziali, valutazione e adeguamento del sistema dei controlli già esistenti sui Processi Sensibili) e sensibilizzare, con particolare riferimento alla responsabilità amministrativa delle imprese, le risorse impiegate rispetto al tema del controllo dei processi aziendali, rilevante ai fini della prevenzione "attiva" dei Reati.

La predisposizione del presente documento è stata preceduta da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi, dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi in linea con le disposizioni del Decreto medesimo ed ispirate, oltre che alle norme in esso contenute, anche alle Linee Guida ed alle politiche dell'azionista di controllo.

Si descrivono qui di seguito brevemente le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio e di rilevazione dell'attuale sistema di presidi e controlli predisposto dalla Società per prevenire i Reati, sulle cui basi è stato predisposto il presente documento.

#### **a) Identificazione delle aree, delle attività e dei Processi Sensibili (c.d. "as-is analysis")**

Obiettivo di questa fase è stato l'analisi del contesto aziendale, al fine di individuare i settori di attività astrattamente idonei a suscitare comportamenti riconducibili ai Reati.

Il risultato ottenuto è stato una rappresentazione (cosiddetta "mappatura") dei Processi Sensibili, delle aree/funzioni critiche per il rischio di commissione di Reati, del sistema dei controlli esistenti e dei relativi aspetti migliorabili. I Processi Sensibili sono descritti al successivo cap. 5.

Il lavoro di identificazione dei Processi Sensibili si è aperto con l'esame della documentazione aziendale disponibile (regole interne di comportamento, organigramma, comunicazioni interne, modulistica, insieme delle deleghe e delle procure, bilancio annuale), al fine della comprensione del contesto operativo interno ed esterno di riferimento della Società.

Successivamente sono state realizzate una serie di interviste con i singoli "Key Officers" o soggetti-chiave della struttura aziendale, condivise dai responsabili delle aree direttamente interessate. Le interviste sono state in particolare mirate: a) all'individuazione delle attività primarie delle singole aree/funzioni aziendali, b) alla descrizione delle relative modalità di esecuzione, pianificazione e controllo, c) all'approfondimento del sistema di relazioni sia tra le diverse aree/funzioni aziendali nello svolgimento delle rispettive attività, sia verso l'esterno, con particolare riguardo a P.A..

L'analisi è stata condotta:





In particolare, tra gli strumenti già disponibili e idonei ad orientare le fasi di formazione ed attuazione delle delibere e delle attività aziendali in una direzione utile a prevenire la commissione di Reati, la Società ha individuato i seguenti:

- 1) i principi di *corporate governance* normalmente applicati, anche in via di fatto;
- 2) il sistema dei controlli interni, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa, nonché il controllo della gestione;
- 3) le norme inerenti al sistema amministrativo, contabile, finanziario e di reporting interno;
- 4) il sistema di comunicazione interna e la formazione del personale;
- 5) il sistema disciplinare di cui al CCNL del settore;
- 6) in generale, la normativa di riferimento.

I principi, le regole e le procedure sopra elencati non vengono indicati in dettaglio nel Modello, poiché fanno già parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo della Società, che deve intendersi qui integralmente richiamato ed integrato secondo le direttrici in appresso indicate.

I principi basilari cui il Modello si ispira sono, inoltre:

- ⇒ le Linee Guida, in base alle quali è stata predisposta la mappatura dei Processi Sensibili;
- ⇒ i requisiti indicati dal Decreto e in particolare:
  - l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza del compito di promuovere ed assicurare l'attuazione efficace e corretta del Modello, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad una informazione attiva e passiva costanti sulle attività rilevanti ai fini del Decreto;
  - la messa a disposizione del OdV di risorse umane ed economiche adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli ed a raggiungere i risultati attesi;
  - l'attività di verifica del funzionamento del Modello, con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
  - l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure previste nel Codice Etico;
- ⇒ i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno, e in particolare:
  - la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del Decreto;
  - il rispetto del principio della separazione delle funzioni, in base al quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
  - la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
  - la comunicazione obbligatoria all' OdV di tutte le informazioni rilevanti per l'espletamento del suo incarico;
- ⇒ una pianificazione delle attività di controllo che conferisca prioritaria attenzione alle aree individuate come sensibili.

#### **4.4 Adozione del Modello e sue successive modifiche**

Sebbene, come detto, l'adozione del Modello sia prevista per legge come facoltativa e non obbligatoria, la Società in conformità alle politiche aziendali, ha provveduto con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, ad adottare il Modello e nominare l'OdV.



- il trasferimento di copia del Modello agli organi di controllo a seguito dell'adozione e nei casi di modifiche ed aggiornamenti successivi.

#### ***4.6 I destinatari del Modello***

Sono destinatari del Modello gli Esponenti Aziendali, i Dipendenti ed i Collaboratori. I destinatari sono oggetto di specifiche e diversificate attività di formazione ed informazione sui contenuti del Modello.

Sono altresì tenuti all'osservanza delle prescrizioni dettate dal Decreto e dei principi etici adottati dalla Società i Consulenti ed i Partners, attraverso la documentata presa visione del Codice Etico. Ai medesimi soggetti si estendono altresì le regole ed i principi di controllo contenuti nella "Parte Speciale" del Modello, relativi alla specifica area di attività.

## 5. I Processi Sensibili

Come descritto in precedenza, la costruzione e l'aggiornamento del Modello si sono fondati sulla puntuale individuazione e ricognizione delle attività poste in essere dalla Società e, sulla scorta delle risultanze di tale lavoro, si sono evidenziati i processi rilevanti per la realizzazione dei reati e degli illeciti amministrativi richiamati dal Decreto.

In ragione della specifica operatività della Società, i profili di rischio rilevati sono inerenti alle fattispecie di reato di cui agli artt. 24, 24-bis, art. 24-ter, 25, 25-bis, 25-ter, 25-quater, 25-sexies, 25-septies e 25-octies del Decreto, agli illeciti amministrativi di cui al TUF nonché ai reati transnazionali di cui alla legge 146/2006.

Sono, di contro, stati ritenuti remoti i rischi di realizzazione dei reati controllo la libertà individuale (art. 25-quinquies del Decreto), commessi nell'interesse o a vantaggio della Società medesima.

Tutto quanto premesso, sulla base dell'analisi di cui sopra, i Processi Sensibili sono risultati i seguenti:

- a) **Reati contro la Pubblica Amministrazione**
  - relazioni con rappresentanti della Pubblica Amministrazione
  - rapporti con gli Organi di Vigilanza
  - gestione consulenze, forniture ed altri servizi professionali
  - gestione autorizzazioni e concessioni
  - selezione, assunzione, remunerazione e gestione del personale
  - attività di finanziamento
  - attività di ottenimento ed utilizzo di eventuali sovvenzioni pubbliche
  - gestione di patrimoni
  - servizio di consulenza in materia di investimenti
  - attività di collocamento
- b) **Reati di falsità**
  - gestione dei valori contanti
- c) **Reati societari**
  - gestione della contabilità e redazione del bilancio
  - rapporti con Sindaci e Revisori Contabili e con le altre funzioni di vigilanza
  - gestione delle informazioni privilegiate / riservate
  - operazioni sul capitale
  - partecipazioni ad assemblee
  - omessa comunicazione dei conflitti di interesse
- d) **Reati aventi finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, contro la personalità individuale e reati transnazionali di criminalità organizzata**
  - gestione investimenti
  - transazioni finanziarie
- e) **Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**
  - gestione investimenti
  - gestione investimenti infragrupo
  - transazioni finanziarie
  - gestione flussi finanziari





- ❖ non deve trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c. (interdizione, inabilitazione, effetti personali del fallimento, interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o incapacità ad esercitare uffici direttivi);
- ❖ non deve versare in situazione di conflitto di interesse, scaturente da legami di parentela con il vertice della società o da rapporti di lavoro, nei limiti in cui tali relazioni ne compromettano obiettivamente l'indipendenza.

Le sopraindicate condizioni di eleggibilità e di conservazione della carica sono integrate con le specifiche disposizioni in materia di caratteristiche personali e professionali previste dall'ordinamento per i componenti degli organi societari, laddove contestualmente questi risultino essere anche componenti dell'Organismo di Vigilanza<sup>7</sup>.

Alla luce delle considerazioni che precedono, le Linee Guida individuano nella funzione di vigilanza sul complessivo sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (di cui il Modello è parte), ossia nella funzione di *Internal Auditing* – se ben posizionata e strutturata – la funzione più idonea a svolgere i compiti di OdV, soprattutto nel caso in cui tale funzione risulti già esistente ed operante presso l'ente. A questa funzione viene già attribuito - oltre al compito di effettuare indagini di carattere ispettivo - anche quello di verificare l'esistenza ed il buon funzionamento dei controlli atti ad evitare il rischio di infrazioni alle leggi in generale, tra cui, ad esempio, quelle sulla sicurezza, sulla protezione dell'ambiente ed in materia di tutela dei dati personali, nonché di compiere verifiche in ordine ai comportamenti quotidiani di chi svolge mansioni operative in questi ambiti e che attengono quindi, *latu sensu*, anche all'etica individuale ed aziendale.

Secondo la più evoluta dottrina aziendalistica, tale funzione dovrebbe essere collocata, nell'organigramma, alle dirette dipendenze del vertice esecutivo aziendale, dovendo operare a supporto di quest'ultimo nel monitoraggio del sistema di controllo interno, al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia tanto dei controlli quanto delle attività operative aziendali.

Alla luce delle ultime indicazioni delle Linee Guida e sulla base dell'esperienza di diverse società, per quanto si ritenga che il metodo collegiale sia la scelta da preferirsi in quanto:

- incrementa l'imparzialità delle decisioni e dell'operato dell'organo di controllo e l'efficacia ed efficienza della sua azione,
- una composizione trasversale dell'OdV apporta competenze multidisciplinari all'Organismo di Vigilanza, ed alimenta la dialettica ed il controllo interno reciproco tra i membri di diversa derivazione.

Il Regolamento istitutivo dell'OdV dovrà prevedere i poteri esercitabili dall'OdV ed ispirarsi ai seguenti principi generali:

- all'OdV è affidato il compito di definire, sulla base dei risultati dell'attività operativa svolta dall'ufficio e d'intesa con l'organo direttivo, gli obiettivi ed i piani periodici di

<sup>7</sup> In particolare, l'art. 2399 c.c. in tema di cause di ineleggibilità e decadenza dei sindaci, prevede che: "Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza. La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco. Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi". Quanto ai requisiti degli amministratori indipendenti, l'art. 2409-septiesdecies c.c. rinvia all'art. 2399 c.c., allo statuto o a codici redatti da associazioni di categoria o da società di gestione dei mercati regolamentati (i.e. il c.d Codice Preda).

verifica e di allineamento / aggiornamento del modello, nonché di modificare alcuni profili del modello, di proporre procedimenti disciplinari e/o misure sanzionatorie;

- all'OdV, che a tal fine può avvalersi della funzione di Risk Management, è affidato altresì il compito operativo relativo all'analisi preventiva dei rischi e dei controlli, alla verifica della corretta implementazione del modello e dei relativi aggiornamenti ed all'attività di *auditing*.

\*\*\*    \*\*\*    \*\*\*

Al fine di presidiare l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza nello svolgimento della propria attività di controllo, il Regolamento istitutivo deve contenere almeno la disciplina dei seguenti aspetti:

- modalità di nomina e revoca. In ogni caso la revoca dell'Organismo di vigilanza è legittima laddove sussista una giusta causa, ovvero se, in esempio:
  - il soggetto si sia reso colpevole o abbia partecipato ad uno dei reati cui il Modello si riferisce;
  - sia venuta meno una delle condizioni essenziali di conservazione della carica;
  - sia intervenuto qualsiasi altro evento che renda impossibile la prosecuzione dell'attività;
- durata della carica;
- modalità di programmazione e svolgimento delle verifiche;
- obbligo di verbalizzazione delle attività dell'organo;
- definizione delle modalità di riporto al vertice.

\*\*\*    \*\*\*    \*\*\*

Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'OdV si può avvalere del supporto di altre funzioni interne, qualora dallo stesso ritenuto necessario ed opportuno.

In conformità ai principi di cui al Decreto, non è consentito affidare in *outsourcing* la funzione dell'OdV; è possibile, di contro, affidare all'esterno (i.e. a soggetti terzi che posseggano specifiche competenze ritenute utili o necessarie) compiti di natura tecnica, rimanendo la responsabilità complessiva per la vigilanza sul Modello in capo all'OdV.

L'OdV, inoltre, viene dotato dall'organo amministrativo di poteri di spesa adeguati. Tali poteri, nei limiti indicati nella delibera di nomina, potranno essere impiegati per acquisire consulenza professionali, strumenti e/o quant'altro si rendesse necessario od opportuno per lo svolgimento delle funzioni proprie dell'OdV medesimo, fatto salvo l'obbligo di rendiconto al Consiglio di Amministrazione in sede di redazione del budget annuale, che rimane di esclusiva competenza dell'OdV medesimo.

## **6.2 Funzioni e poteri dell'OdV**

All'OdV sono affidati i compiti:

- A.** di vigilare sull'effettività del Modello, ossia di verificare la coerenza dello stesso rispetto all'organizzazione ed al funzionamento effettivi della Società;
- B.** di valutare l'attitudine del Modello a prevenire la commissione di Reati;
- C.** di proporre eventuali aggiornamenti o modifiche del Modello, ad esempio in relazione a mutate condizioni organizzative e/o normative.

Nel dettaglio, all'OdV sono affidate le seguenti attività:

- eseguire i controlli previsti dal Modello;
- verbalizzare gli interventi effettuati nell'espletamento delle proprie mansioni;
- verificare la rispondenza a principi generalmente accettati ed a *standard* di *best practice* dei criteri e delle tecniche utilizzati per l'elaborazione dei dati contabili e delle informazioni a questi afferenti, nonché l'efficienza dei relativi processi amministrativi e sistemi di controllo;
- assicurare costantemente i previsti flussi informativi verso gli Organi Sociali;
- elaborare il programma di vigilanza, in coerenza con i principi contenuti nel Modello, nell'ambito dei vari settori di attività aziendale;
- assicurare l'attuazione del programma di vigilanza, anche mediante interventi non programmati;
- identificare, mappare e classificare costantemente tutte le aree di rischio aziendali;
- elaborare un manuale delle procedure di vigilanza di competenza;
- *risk assessment* costante, eventualmente valendosi di sistemi informativi appositamente sviluppati di concerto con l'area Risk Management;
- analisi di *benchmarking* attinenti all'attività di vigilanza in questione, evidenziando in tale contesto ed ispirandosi alle *best practices* internazionali;
- continuo aggiornamento e adeguamento del Modello e del sistema di vigilanza;
- segnalare alle funzioni competenti l'opportunità di adottare provvedimenti disciplinari a carico dei responsabili di violazioni delle procedure aziendali o dei principi di riferimento del Modello;
- promuovere e monitorare iniziative per favorire la conoscenza del Modello, la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello.

I requisiti di autonomia e indipendenza dell'OdV rendono opportuno che il Consiglio di Amministrazione della Società sia informato con congruo anticipo dall'Amministratore Delegato di qualsiasi provvedimento o intervento organizzativo riguardante l'OdV, i suoi poteri o le sue attribuzioni.

Quanto alla definizione degli aspetti attinenti alla continuità dell'azione dell'OdV, quali la calendarizzazione dell'attività, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi dalle strutture aziendali all'organo di controllo, l'OdV dovrà dotarsi di un regolamento di funzionamento interno coerente con i principi espressi nei paragrafi che seguono.

### **6.3 Reporting dell'OdV verso i vertici aziendali**

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

Sono previste le seguenti linee di *reporting*:













